



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE CONTENZIOSO ESECUZ. MOBILIARE

In persona del Giudice Unico, Romolo Ciufolini , ha emesso la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.38493 del ruolo
generale degli affari contenziosi per l'anno 2025

TRA

[redacted] elettivamente

rappresenta e difende , giusta procura allegata in calce all'atto di
riassunzione,

OPPOSTA in riassunzione

E

[redacted] , [redacted] rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, giusta procura depositata nel fascicolo RGE

- [redacted] - [redacted]

[redacted]

OPPONENTE

NONCHE'

[redacted] [redacted]

Che [redacted]

TERZI PIGNORATI non costituiti

Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare

Conclusioni come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi ex artt. 615 e 619 c.p.c., successivamente riuniti, [REDACTED] proponeva opposizione avverso tre ordini di pagamento diretto ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 notificati da [REDACTED], aventi ad oggetto crediti vantati verso istituti bancari, deducendo l'illegittimità dell'azione esecutiva.

In particolare, l'opponente deduceva:

1. l'impignorabilità dei crediti in forza del principio di separazione patrimoniale dei fondi comuni di investimento ex art. 36, comma 4, d.lgs. 58/1998 (TUF), trattandosi di somme riferibili alla gestione di un fondo immobiliare;
2. l'illegittimità dell'azione esecutiva in quanto diretta sul patrimonio proprio della [REDACTED] per debiti tributari (IMU) asseritamente riferibili al patrimonio del fondo;
3. l'abuso dei mezzi espropriativi, avendo l'opposta azionato più procedure esecutive sulla base della medesima pretesa impositiva.

L'opponente chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la declaratoria di nullità o inefficacia dei pignoramenti.

Si costituiva [REDACTED] contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con ordinanza del 4 giugno 2025, il Giudice dell'Esecuzione disponeva la sospensione dell'esecuzione, ritenendo sussistente, in via sommaria, il fumus delle deduzioni dell'opponente, e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Instaurato il presente giudizio, le parti precisavano le conclusioni come in atti. La causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le opposizioni proposte da [REDACTED] sono infondate e tali vanno dichiarate con condanna dell'opponente alla refusione delle spese ex

adverso sopportate e liquidate in base ai parametri di cui al dm 55/14 come in dispositivo (scaglione del credito, valori minimi, esclusione della fase istruttoria non tenuta, dm 55/14 e succ modifiche)

1. Oggetto del giudizio di merito

Il giudizio di merito ha ad oggetto l'accertamento della legittimità dei pignoramenti presso terzi azionati da [redacted] e, in particolare, la verifica della fondatezza della tesi dell'opponente secondo cui l'autonomia patrimoniale del fondo immobiliare impedirebbe l'aggressione esecutiva nei confronti della [redacted].

2. Natura giuridica dei fondi comuni di investimento e della [redacted]

È principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituiscono patrimoni separati della società di gestione e non possono essere destinatari diretti di azioni esecutive, le quali devono necessariamente essere intraprese nei confronti della [redacted], unico soggetto giuridico esistente. (Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2019, n. 12062; Cass. civ., sez. I, 30 dicembre 2020, n. 29888; Cass. SS.UU., 30 aprile 2021, n. 11094).

L'art. 36, comma 4, TUF, vigente *ratione temporis*, stabiliva che ciascun fondo costituisce patrimonio autonomo e separato; tuttavia, tale separazione non equivale a soggettività giuridica, ma integra una separazione patrimoniale funzionale, rilevante sul piano contabile e gestionale.

3. Responsabilità per le obbligazioni tributarie

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la giurisprudenza è costante nel ritenere che:

- la [redacted] è il soggetto passivo degli obblighi tributari connessi alla gestione degli immobili del fondo;

- i crediti erariali (IMU, imposte sui redditi, imposta di registro) sono crediti derivanti dalla gestione dei beni, e non “obbligazioni contratte per conto del fondo” in senso stretto;
- tali obbligazioni legittimano l’azione esecutiva nei confronti della [REDACTED], unico centro di imputazione dei rapporti giuridici esterni.

4. Onere della prova

Nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., grava sull’opponente l’onere di dimostrare che i crediti azionati:

- si riferiscano a debiti di altri fondi ovvero a debiti estranei alla gestione degli immobili cui afferiscono i crediti pignorati
- superino i limiti del patrimonio del fondo, giustificando una impossibilità di adempiere o, comunque, i fondi pignorati non siano riconducibili contabilmente al patrimonio del fondo.

Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, essendosi l’opponente limitata ad affermazioni generiche sulla separazione patrimoniale, senza dimostrare la non riferibilità dei debiti tributari alla gestione degli immobili del fondo ovvero che le somme pignorate a proprio carico oltrepassassero i limiti del patrimonio del fondo, che è il solo elemento idoneo a paralizzare l’azione esecutiva nei confronti della società di gestione. Nè a diverse conclusioni si può giungere laddove invece si voglia, al fine di escludere la legittimità dell’esecuzione, superare il predetto profilo e considerare necessario il pignoramento di somme effettivamente appartenenti al patrimonio separato e non che lo superino.

È vero che l [REDACTED] ha individuato i rapporti mediante il codice fiscale di [REDACTED] e che tale modalità operativa, in astratto, non consente di distinguere tra patrimonio proprio della [REDACTED] e patrimoni separati dei fondi gestiti. Tuttavia, da tale circostanza non discende automaticamente l’illegittimità dei pignoramenti. Infatti, l’opponente non ha offerto idonea documentazione contabile, bancaria o gestionale da cui risulti la concreta estraneità delle somme pignorate al fondo San Leonardo. Non risultano prodotti, in particolare, elementi

ideali a ricostruire la riferibilità dei singoli rapporti bancari, la loro destinazione contabile, la loro eventuale imputazione al patrimonio proprio della società di gestione oppure la loro esclusione dal patrimonio separato del fondo. In difetto di tale prova, l'opposizione non può essere accolta. Nel presente giudizio, infatti, il problema non è stabilire in astratto se vi sia separazione patrimoniale, ma verificare se i rapporti concretamente pignorati siano stati provati come estranei al fondo. La separazione patrimoniale è un limite giuridicamente rilevante, ma opera su beni individuati. Essa non comporta l'automatica illegittimità di ogni azione esecutiva avviata nei confronti della ^{Cont} per debiti relativi ad immobili del fondo, soprattutto quando, come nella specie, la è il soggetto passivo IMU e l'opponente non prova che i rapporti aggrediti siano estranei al patrimonio destinato. In altri termini, la circostanza che i rapporti siano formalmente intestati alla non basta, da sola, a dimostrare che essi appartengano al patrimonio proprio della società e non al patrimonio separato del fondo. Proprio perché la opera nei rapporti esterni quale soggetto formale anche per il fondo, occorre una prova ulteriore e specifica della riferibilità dei rapporti al patrimonio proprio della società, che non è stata fornita.

Non conduce a diversa conclusione il richiamo, operato da a Cass. civ., sez. V, n. 16285 del 12 giugno 2024.

Tale pronuncia ha affermato che, in caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non è configurabile una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio per il mancato pagamento dell'IVA gravante sul fondo comune estinto, salvo che l' delle Entrate faccia valere un autonomo titolo di responsabilità.

La sentenza, tuttavia, non è sovrapponibile alla fattispecie in esame per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, concerne il caso peculiare dell'estinzione del fondo comune di investimento e della pretesa dell'Amministrazione finanziaria di soddisfarsi sul patrimonio proprio della dopo la cessazione del rapporto gestorio. Essa, inoltre, non affronta la diversa

questione qui rilevante, ossia l'opposizione proposta avverso atti di pignoramento relativi a crediti IMU, in presenza di rapporti bancari formalmente intestati alla [] e in assenza di prova della loro estraneità al patrimonio del fondo.

Parimenti non è decisivo il richiamo a Cass. n. 25875/2025, evocata dall'opponente in ordine alla natura dei fondi comuni e al rapporto tra fondo e società di gestione.

Anche tale pronuncia, per quanto valorizzi la configurazione del fondo come patrimonio separato, non esclude che la [] sia il soggetto giuridico titolare dei rapporti esterni né afferma che ogni rapporto formalmente intestato alla [] debba presumersi estraneo al fondo.

Il riconoscimento dell'autonomia patrimoniale del fondo non risolve, infatti, il problema probatorio posto dalla presente controversia.

L'opponente non può limitarsi a richiamare il principio astratto della separazione patrimoniale, ma deve dimostrare l'appartenenza delle somme pignorate ad un patrimonio diverso da quello del fondo interessato dal debito tributario.

In assenza di tale prova, i richiami giurisprudenziali alla separazione patrimoniale non sono idonei a fondare l'accoglimento dell'opposizione

5. Valutazione dell'ordinanza di sospensione

L'ordinanza del 4.6.2025, adottata in sede cautelare, si fondava su una valutazione sommaria del *fumus boni iuris*. All'esito del pieno contraddittorio e dell'approfondimento proprio del giudizio di merito, tale valutazione non trova conferma, dovendosi ritenere prevalente l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.

Non assume portata decisiva, nel presente giudizio, neppure il richiamo alla modifica dell'art. 36 TUF introdotta dal d.lgs. n. 47/2026. La novella ha espressamente previsto che delle obbligazioni relative alla gestione del fondo, ivi incluse quelle di natura tributaria,

la ^{Cont} [redacted] risponda esclusivamente con il patrimonio del fondo o del singolo comparto. Tale inciso, tuttavia, è successivo ai fatti di causa e agli atti esecutivi opposti. In difetto di una espressa previsione di retroattività o di natura autenticamente interpretativa, la nuova formulazione dell'art. 36 TUF non può essere applicata automaticamente a rapporti già sorti e ad atti esecutivi già compiuti sotto la disciplina previgente. Anzi, proprio l'introduzione espressa del riferimento alle obbligazioni tributarie evidenzia che, nel testo anteriore, tale inclusione non era formulata in termini altrettanto espliciti e che la questione era oggetto di specifica problematica interpretativa.

L'opposizione è infondata anche nella parte in cui è stata proposta ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

L'opposizione di terzo all'esecuzione presuppone che il terzo rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati e fornisca la prova del proprio diritto incompatibile con l'esecuzione.

Nel caso in esame, [redacted] non ha dimostrato, rispetto ai rapporti bancari colpiti dagli atti esecutivi, un diritto incompatibile con l'azione esecutiva dell'Agente della riscossione.

La mera affermazione secondo cui i conti sarebbero personali della [redacted] non è sufficiente, occorrendo la prova puntuale della loro effettiva appartenenza al patrimonio proprio e della loro estraneità al fondo cui si riferisce il debito tributario.

Anche sotto tale profilo, dunque, l'opposizione deve essere rigettata.

Deve essere rigettata anche la deduzione relativa all'asserito abuso dei mezzi espropriativi.

L'opponente ha lamentato la pluralità degli atti di pignoramento notificati dall'[redacted], ma non ha dimostrato che l'iniziativa esecutiva sia stata sproporzionata rispetto all'entità del credito azionato, né ha fornito elementi idonei a consentire una valutazione positiva in ordine ad una riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.

In particolare, non risultano documentati né il valore effettivo delle somme vincolate, né l'eccedenza delle stesse rispetto al credito complessivamente azionato, né la concreta idoneità di uno solo dei rapporti pignorati a soddisfare integralmente la pretesa.

In difetto di tali elementi, non può ravvisarsi un abuso dello strumento espropriativo né possono essere adottati provvedimenti di riduzione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. proposta da [REDACTED] e nei confronti dei terzi pignorati, così provvede:

1. Rigetta le opposizioni;
2. Revoca l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 4 giugno 2025;
3. Condanna l'opponente [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta [REDACTED] e, per essa, dell'avvocato Carla Siciliani dichiaratasi antistataria, che liquida in euro 10180,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Roma, 15.7.2026

Il

Giudice

dott. Romolo Ciufolini